Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 23 marzo 1928 - Anno VI — Numero 70

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **905.**

LEGGE 8 marzo 1928, n. **408.**

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Esercizio finanziario 1914-15.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in	L.	53,206,040.68
delle quali furono riscosse	»	40,833,633.90
e rimasero da riscuotere . . .	L.	12,372,406.78

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . L. 53,206,040.68
delle quali furono pagate . . . . . . » 37,347,556.86

e rimasero da pagare . . . L. 15,858,483.82

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1913-14 furono accertate in . . . . L. 13,310,064.42
delle quali furono riscosse . . . . . » 9,036,309.59

e rimasero da riscuotere . . . L. 4,273,754.83

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1913-14 furono accertate in . . . . L. 13,412,212.34
delle quali furono pagate . . . . . » 3,666,409.35

e rimasero da pagare . . . L. 9,745,802.99

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (art. 1) L. 12,372,406.78
Sono rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . » 4,273,754.83
Sono riscosse e non versate . . . . » 5,909,691.08

Residui attivi al 30 giugno 1915 L. 22,555,852.69

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (art. 2) . . L. 15,858,483.82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 9,745,802.99

Residui passivi al 30 giugno 1915 L. 25,604,286.81

Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1915 è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Fondo di cassa:			Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	15,858,483.82
a) esistente presso la sezione Regia tesoreria di Asmara al 30 giugno 1915	L.	61,429.15	Somme rimaste da pagare in conto residui.	»	9,745,802.99
b) disponibilità esistente al 30 giugno 1915 nel conto corrente infruttifero della Colonia presso la Tesoreria centrale del Regno, istituito con legge 5 aprile 1908, n. 138 . .	»	2,987,004.97			
	L.	3,048,434.12			
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	12,372,406.78			
Somme riscosse e non versate (competenza).	»	385,306.24			
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	4,273,754.83			
Somme riscosse e non versate in conto residui	»	5,524,384.84			
Totale . . .	L.	25,604,286.81	Totale . . .	L.	25,604,286.81

Art. 8.

E' eccezionalmente ratificato quanto è stato disposto con l'allegato decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-*bis*, circa le variazioni — nella numerazione, nella denominazione e nello stanziamento — apportate ai sottocitati articoli del bilancio di previsione della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1914-15, la cui gestione provvisoria venne autorizzata con le leggi 26 giugno 1914, n. 578, e 16 dicembre stesso anno, n. 1354:

Numero, denominazione e stanziamento degli articoli, secondo il bilancio di previsione della spesa, presentato, per l'approvazione, alla Camera dei deputati.			Variazioni — nella numerazione, denominazione e nello stanziamento degli articoli controindicati — disposto col decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-*bis*.		
TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.			TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.		
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			CATEGORIA I. — *Spese effettive.*		
Spese militari.			*Spese militari.*		
28 - Assegni agli ufficiali e alla truppa e spese varie	L.	3,198,300 —	28 - Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio Corpo di truppe coloniali (art. 210 lettera *a*) del regolamento amministrativo e contabile) e ritenuta ordinaria per le pensioni (art. 217 lettera *a*) del regolamento stesso)	L.	3,567,648.50
29 - Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni	»	75,000 —	29 - Occorrenze varie per la truppa (art. 210 lettera *b*) del regolamento amministrativo e contabile)	»	310,000 —
30 - Vettovagliamento	»	114,100 —	30 - Trasporti per mare di ufficiali e truppa (art. 213 lettera *b*) del regolamento suddetto)	»	64,000 —
31 - Vestiari	»	40,100 —	31 - Deposito centrale truppe coloniali	»	40,000 —
32 - Servizio sanitario	»	56,300 —	32 - Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni	»	75,000 —
33 - Foraggi e spese per i quadrupedi	»	190,700 —			
34 - Materiali di artiglieria	»	82,200 —			
35 - Spese del Genio	»	114,800 —			
36 - Trasporti	»	153,500 —			
Totale	L.	4,025,000 —	Totale . . (*a*)	L.	4,056,648.50

(*a*) All'aumento di L. 31,648.50, in confronto alla previsione primitiva, si è fatto fronte con storno di ugual somma dall'art. 44 « Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale » a favore dell'art. 28.

Numero, denominazione e stanziamento degli articoli, secondo il bilancio di previsione della spesa, presentato, per l'approvazione, alla Camera dei deputati.			Variazioni — nella numerazione, denominazione e nello stanziamento degli articoli controindicati — disposte col decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-*bis*.		
TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.			TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.		
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			CATEGORIA I. — *Spese effettive.*		
36-*bis* - Assegno personale al Governatore	L.	2,100 —	33 - Assegno personale al Governatore	L.	2,100 —
37 - Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren	»	3,000,000 —	34 - Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren	»	3,000,000 —
38 - Spese occorrenti per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat	»	3,000,000 —	35 - Spese occorrenti per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat	»	3,000,000 —
39 - Spese occorrenti per lavori portuali, ecc.	»	1,700,000 —	36 - Spese occorrenti per lavori portuali, ecc.	»	1,700,000 —
40 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (interessi)	»	417,375.72	37 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (interessi)	»	417,375.72
41 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. (interessi)	»	72,891.90	38 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. (interessi)	»	72,891.90
42 - Servizio del prestito per lavori portuali, ecc.	»	88,500 —	39 - Servizio del prestito per lavori portuali, ecc.	»	88,500 —
43 - Lavori pubblici	»	110,000 —	40 - Lavori pubblici	»	298,351.50
Totale	L.	8,390,867.62	Totale . . (*a*)	L.	8,579,219.12

(*a*) All'aumento di L. 188,351.50, in confronto della previsione primitiva, si è fatto fronte con storno di egual somma dall'art. 44 « Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale » a favore dell'art. 40.

Numero, denominazione e stanziamento degli articoli, secondo il bilancio di previsione della spesa, presentato, per l'approvazione, alla Camera dei deputati.			Variazioni — nella numerazione, denominazione e nello stanziamento degli articoli controindicati — disposto col decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-*bis*.		
Spese militari.			*Spese militari.*		
44 - Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale . . .	L.	250,000 —	*Soppresso* (la somma di L. 250,000 è stata stornata in aumento degli articoli 28 (L. 31,648.50), 40 (L. 188,351.50) e 41 (L. 30,000).		
			41 (nuovo) - Spese per acquisto di materiali occorrenti per aumenti di dotazione	L.	30,000 —
44-*bis*. - Provvedimenti per la difesa della Colonia in conseguenza della situazione internazionale, ecc. . . .	»	14,000,000 —	41-*bis*. - Provvedimenti per la difesa della Colonia in conseguenza della situazione internazionale, ecc. . . .	»	14,000,000 —
Totale . .	L.	14,250,000 —	Totale . .	L.	14,030,000 —
CATEGORIA III. — *Estinzione di debiti.*			CATEGORIA III. — *Estinzione di debiti.*		
45 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908, ecc. . .	L.	557,312.28	42 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908, ecc. . .	L.	557,312.28
46 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. . .	»	177,237.36	43 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. .	»	177,237.36
47 - Servizio del prestito per lavori portuali ed altre spese varie, ecc. . . .	»	15,000 —	44 - Servizio del prestito per lavori portuali ed altre spese varie.	»	15,000 —
Totale . .	L.	749,549.64	Totale . .	L.	749,549.64

Art. 9.

E' altresì eccezionalmente ratificato lo storno di fondi, per la complessiva somma di L. 1,150,454,27, dall'art. 41-*bis* « Provvedimenti per la difesa della Colonia Eritrea in conseguenza della situazione internazionale, ecc. » ai sottoindicati articoli riguardanti spese per servizi civili: storno disposto con i decreti governatoriali 30 giugno 1915, n. 6752, e 5 maggio 1922, in eccesso alla facoltà concessa al Governatore coll'art. 3 del decreto-legge 27 giugno 1915, n. 990:

Storno in aumento dell'art. 2 « Personale di ruolo »	L.	120,000 —
Storno in aumento dell'art. 3 « Personale avventizio »	»	30,000 —
Storno in aumento dell'art. 5 « Assegni e spese varie per le bande assoldate ».	»	87,000 —
Storno in aumento dell'art. 7 « Servizi di carattere municipale »	»	73,000 —
Storno in aumento dell'art. 8 « Servizio sanitario generale »	»	65,000 —
Storno in aumento dell'art. 9 « Servizio pubblica sicurezza »	»	3,000 —
Storno in aumento dell'art. 10 « Reclusorio e carceri giudiziarie »	»	19,000 —
Storno in aumento dell'art. 11 « Spese varie di carattere politico »	»	5,000 —
Storno in aumento dell'art. 12 « Agenzie commerciali in Etiopia » . . .	»	75,000 —
Storno in aumento dell'art. 17 « Esercizio della ferrovia »	»	100,000 —
Storno in aumento dell'art. 17-*bis* « Azienda trasporti »	»	90,000 —
Storno in aumento dell'art. 18 « Manutenzione della rete stradale ordinaria »	»	73,000 —
Storno in aumento dell'art. 19 « Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie »	L.	50,000 —
Storno in aumento dell'art. 23-*bis* « Spese funzionamento magazzino generale »	»	100,454.27
Storno in aumento dell'art. 24 « Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero »	»	60,000 —
Storno in aumento dell'art. 40 « Lavori pubblici »	»	200,000 —
Totale . . .	L.	1,150,454.27

Esercizio finanziario 1915-16.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in L. 50,112,482.91
delle quali furono riscosse . . . . . » 34,703,599.70

e rimasero da riscuotere . . . L. 15,408,883.21

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabi-

lite in	L.	50,112,482.91
delle quali furono pagate	»	33,083,790.20
e rimasero da pagare . . .	L.	17,028,692.71

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1914-15 furono

accertate in	L.	22,655,460.66
delle quali furono riscosse	»	16,620,620.07
e rimasero da riscuotere . . .	L.	6,034,840.59

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1914-15 furono

accertate in	L.	25,703,894.78
delle quali furono pagate	»	18,056,722.20
e rimasero da pagare . . .	L.	7,647,172.58

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 1)	L.	15,408,883.21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . .	»	6,034,840.59
Somme riscosse e non versate . . .	»	476,384.99
Residui attivi al 30 giugno 1916	L.	21,920,108.79

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 2) .	L.	17,028,692.71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . .	»	7,647,172.58
Residui passivi al 30 giugno 1916	L.	24,675,865.29

Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1926 è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
a) Fondo di cassa al 30 giugno 1916 presso la sezione di Regia tesoreria di Asmara	L.	688,097.20	*a*) Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	17,028,692.71
b) Disponibilità esistente al 30 giugno 1916 nel conto corrente della Colonia Eritrea presso la Regia tesoreria del Regno, istituito con legge 5 aprile 1908, n. 138	»	2,067,659.30	*b*) Somme rimaste da pagare in conto residui	»	7,647,172.58
c) Somme riscosse e non versate (competenza)	»	476,384.99			
d) Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	15,408,883.21			
e) Somme rimaste da riscuotere in conto residui.	»	6,034,840.59			
Totale . . .	L.	24,675,865.29	Totale . . .	L.	24,675,865.29

Art. 8.

Sono sanzionati i seguenti passaggi di fondi dall'assegnazione straordinaria di L. 7,150,000, concessa alla Colonia per la difesa e per le spese derivanti dalla situazione internazionale, agli stanziamenti ordinari e straordinari pel Governo e l'Amministrazione civile, i quali, in conseguenza del disagio economico occasionato dalla guerra europea, sopportarono corrispondenti maggiori oneri:

Deduzione:

dall'art. 42-*bis*: Provvedimenti per la spesa della Colonia in conseguenza della situazione internazionale, ecc.	L.	992,000		—

Aumenti:

all'art. 2: Personale di ruolo	»	—	L.	190,000
all'art. 3: Personale avventizio	»	—	»	60,000
all'art. 5: Assegni e spese varie per le bande	»	—	»	19,000
all'art. 9: Servizi di pubblica sicurezza	»	—	»	13,000
all'art. 10: Reclusorio e carceri giudiziarie	»	—	»	16,000
all'art. 11: Spese varie di carattere politico	»	—	»	101,000
all'art. 13: Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno	»	—	»	10,000
all'art. 17: Servizio delle ferrovie	»	—	»	150,000
all'art. 18: Azienda trasporti	»	—	»	150,000
all'art. 19: Manutenzione stradale	»	—	»	140,000
all'art. 23: Demanio, colonizzazione, ecc.	»	—	»	50,000
all'art. 26: Telegrammi di Stato per l'Italia e l'estero	»	—	»	93,000
Totale	L.	992,000	L.	992,000

Art. 9.

E' approvato il trasporto all'art. 36, della somma di L. 1,117,991.16 rimasta disponibile al 30 giugno 1915 sull'art. 34 « Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren ».

Esercizio finanziario 1916-17.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in	L.	72,028,460.93
delle quali furono riscosse	»	49,619,052.02
e rimasero da riscuotere	L.	22,409,408.91

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	72,028,460.93
delle quali furono pagate	»	50,817,327.91
e rimasero da pagare	L.	21,211,133.02

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1915-16 furono accertate in	L.	24,116,279.09
delle quali furono riscosse	»	13,597,627.41
e rimasero da riscuotere	L.	10,518,651.68

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1915-16 furono accertate in	L.	26,872,035.59
delle quali furono pagate	»	11,579,589.28
e rimasero da pagare	L.	15,292,446.31

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 1)	L.	22,409,408.91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	10,518,651.68
Somme riscosse e non versate	»	1,028,665.29
Residui attivi al 30 giugno 1917	L.	33,956,725.88

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 2)	L.	21,211,133.02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	15,292,446.31
Residui passivi al 30 giugno 1917	L.	36,503,579.33

Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1917 è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo cassa al 30 giugno 1917:		
presso la Tesoreria di Asmara	L.	1,180,039.65
presso la Tesoreria centrale	»	1,366,813.80
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	22,409,408.91
Somme riscosse e non versate	»	1,028,665.29
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	10,518,651.68
	L.	36,503,579.33

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	21,211,133.02
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	15,292,446.31
	L.	36,503,579.33

Art. 8.

Sono approvati i seguenti passaggi di fondi disposti in deroga all'art. 3 del decreto-legge 27 giugno 1915, n. 990, dall'assegnazione straordinaria di L. 15,000,000, concessa alla Colonia per la difesa e per le spese derivanti dalla situazione internazionale, agli stanziamenti ordinari e straordinari pel Governo e l'Amministrazione civile, i quali in conseguenza del disagio economico occasionato dalla guerra europea sopportarono corrispondenti maggiori oneri:

Diminuzione dall'art. 46-*bis* « Provvedimenti per la difesa della Colonia Eritrea in conseguenza della situazione internazionale e della sua ripercussione in Etiopia » L. 2,262,000.

Aumenti:

Art. 4 - Indennità varie per rimborso spese di viaggio al personale	L.	109,000
Art. 8 - Assegni e spese varie per le bande	»	49,000
Art. 10 - Servizi di carattere municipale	»	150,000
Art. 11 - Servizio sanitario	»	100,000
Art. 12 - Servizio di pubblica sicurezza	»	17,000
Art. 13 - Reclusorio e carceri giudiziarie	»	34,000
Art. 14 - Spese di carattere politico	»	186,000
Art. 15 - Agenzie commerciali di Etiopia	»	20,000
Art. 16 - Spese per l'Istituto di patologia tropicale	»	20,000
Art. 17 - Servizio di cassa	»	20,000
Art. 20 - Servizio della ferrovia	»	420,000
Art. 21 - Azienda trasporti	»	200,000
Art. 22 - Manutenzioni varie	»	150,000
Art. 26 - Servizio economato	»	30,000
Art. 27 - Magazzino generale	»	100,000
Art. 28 - Telegrammi Stato per l'Italia estero	»	180,000
Art. 42 - Lavori pubblici vari	»	477,000
	L.	2,262,000

Art. 9.

E' sanzionata la istituzione dell'art. 18-*bis* dell'entrata e 40-*bis* della spesa con la dotazione di L. 120,000 « per provvedere immediatamente alle riparazioni più urgenti allo scopo di assicurare il transito dei treni sulla linea Asmara-Massaua » con prelevamento provvisorio dal fondo accantonato per grandi riparazioni alla linea Asmara-Massaua e per ricambio di materiali da armamento, rotabile e di trazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 906.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 467.

Sostituzione di membri nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione delle norme riflettenti l'assimilazione economica del personale del cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 marzo 1924, n. 297, riguardante la costituzione di una Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione delle norme riflettenti l'assimilazione economica del personale del cessato regime;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A sostituire il gr. uff. Attilio Tedeschi ed i commendatori Alceo Pietro Cateni e Dialma Mangini, rappresentanti, il primo, il Ministero delle finanze e gli altri due quello delle comunicazioni, nella Commissione istituita a norma dell'articolo 25 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sono nominati:

per il Ministero delle finanze: il gr. uff. dott. Beniamino Tesauro, ispettore generale, e, a suo sostituto, il comm. dottor Luigi Gaetano Aldi, intendente di finanza con funzioni di capo divisione nel Ministero stesso;

per il Ministero delle comunicazioni: il comm. Mario Tosti, capo divisione, e, a suo sostituto, il cav. uff. Lamberto Picarelli, commissario capo nel Ministero medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 146. — CASATI.

Numero di pubblicazione 907.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 463.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Comunalia di Trefiumi e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397, e l'articolo 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e modificata col R. decreto 30 novembre 1923, n. 2939;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sciolto il Consiglio di amministrazione della Comunalia di Trefiumi in territorio di Monchio, provincia di Parma.

Art. 2.

All'amministrazione temporanea dell'Ente è chiamato il dott. Angelo Pongiluppi con le funzioni di Regio commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 142. — CASATI.

Numero di pubblicazione 908.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 464.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visti i Regi decreti 30 agosto 1925, n. 1641, 11 aprile e 17 giugno 1926, n. 1267, 27 ottobre 1926, n. 1958, 17 febbraio 1927, n. 308, 2 giugno 1927, n. 1251, e 13 ottobre 1927, che nominano commissario straordinario presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, con sede in Palermo, il signor Stefano Boscogrande, barone di Carcaci, per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso fino al 31 dicembre 1927 - Anno VI;

Vista la lettera, in data 30 gennaio 1928, della Regia prefettura di Palermo contenente proposta di proroga dei poteri conferiti al predetto commissario;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di gestione straordinaria dell'ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al signor Stefano Boscogrande, barone di Carcaci, quale commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, con sede in Palermo, è prorogato al 30 giugno 1928 - Anno VI.

Art. 2.

L'Istituto per tutta la durata della sua gestione straordinaria continuerà a corrispondere al predetto commissario l'indennità giornaliera di cui al R. decreto 2 giugno 1927, n. 1251.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 143. — CASATI.

Numero di pubblicazione 909.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 462.

Approvazione del regolamento per il Museo di Castel Sant'Angelo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, col quale fu istituito il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, visto, d'ordine No-

stro, dal Ministro proponente, e dai Ministri per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 141. — CASATI.

Regolamento per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

TITOLO I.

Dei fini del Museo.

Art. 1.

Al Comitato direttivo di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, spetta il còmpito di raccogliere e custodire i più insigni cimeli del Regio esercito italiano, nonchè opere d'arte medioevale e del rinascimento di particolare pregio, riguardanti l'arte e la storia di Roma dei periodi corrispondenti.

Lo stesso Comitato provvederà inoltre a custodire degnamente la Mole Adriana, ed a curarne la conservazione statica ed artistica, ferme restando le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Le raccolte della sezione militare saranno allogate nelle parti del Castello non aventi carattere monumentale ed artistico.

Esse sono di massima quelle sotto indicate:

a) bandiere dei Corpi disciolti (possibilmente anche quelle dei Corpi che presero parte alle guerre dell'indipendenza, alla spedizione di Crimea, nelle Colonie, ecc.), e relativi cimeli;

b) ritratti e cimeli di Sovrani di Casa Savoia che curarono e promossero le maggiori istituzioni dell'Esercito piemontese, poi nazionale, nonchè ritratti dei maggiori comandanti delle guerre del Risorgimento: ritratti e cimeli delle medaglie d'oro di tutte le guerre predette;

c) cimeli che ricordano l'Esercito italiano nel suo complesso (medaglie e decorazioni militari, uniformi ed elementi di uniformi degli Eserciti italiani, da quello italico a noi; medagliere dei Corpi; quadri di episodi di guerra, ecc.);

d) documenti di guerra (ordini del giorno, proclami, monografie);

e) armi delle organizzazioni militari italiane dalle più remote età alle più recenti;

f) prede di guerra di valore storico-artistico importante.

La sezione del Museo, comprendente le opere d'arte del medio evo e del rinascimento, dovrà tendere in modo speciale a costituire collezioni che abbiano carattere di arredo e decorazione di sale.

Art. 2.

La direzione del Museo è affidata al Comitato direttivo, l'amministrazione al Consiglio d'amministrazione.

TITOLO II.

Del Comitato direttivo.

Art. 3.

Il Comitato direttivo è di regola convocato una volta al mese e, in qualsiasi tempo, per iniziativa del presidente e direttore del Museo o di tre dei membri del Comitato stesso che ne facciano domanda per iscritto.

Le sedute del Comitato sono valide se intervengono almeno tre membri.

In assenza del presidente del Comitato e direttore del Museo, la carica viene assunta dal vice-presidente nominato dal Comitato stesso nel suo seno.

Art. 4.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione viene rimandata ad una successiva adunanza nella quale possa essere presa a maggioranza di voti.

Tanto l'ispettore principale del Ministero della pubblica istruzione che l'ufficiale superiore avente tale funzione hanno nelle adunanze voto consultivo.

Art. 5.

Nelle sedute del Comitato direttivo funzionerà da segretario uno degli ispettori principali, il quale curerà la redazione e la conservazione dei verbali della seduta.

Art. 6.

Gli acquisti di oggetti di carattere militare ed artistico sono deliberati dal Comitato direttivo al quale è data facoltà, entro i limiti del bilancio, di fare tutte quelle spese che riguardino le finalità del Museo nazionale.

Il materiale acquistato sarà inventariato sui registri di carico della dotazione del Museo.

Art. 7.

Il Comitato direttivo ha facoltà di promuovere, a norma delle disposizioni vigenti, i provvedimenti relativi alle donazioni ed ai depositi di oggetti, o collezioni fatte ad incremento del Museo.

TITOLO III.

Degli ispettori principali.

Art. 8.

Al Museo è assegnato per cura del Ministero della pubblica istruzione un ispettore principale di ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, e per cura del Ministero della guerra un ufficiale superiore, scelto fra quelli in attività di servizio con funzioni pari a quelle dell'ispettore principale.

Art. 9.

Gli ispettori principali hanno i seguenti còmpiti:

a) raccogliere, ordinare ed esporre convenientemente i vari documenti, cimeli e materiali;

b) concorrere col Comitato direttivo alla buona conservazione del monumento di Castel Sant'Angelo;

c) esercitare la vigilanza sul personale subalterno.

TITOLO IV.

Del personale.

Art. 10.

Il personale di segreteria e di custodia di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, è costituito come appresso:

a) un segretario che avrà anche funzione di economo;

b) due archivisti od applicati;

c) un maresciallo e due scritturali;

d) dodici custodi od uscieri.

Il Ministero della pubblica istruzione fornirà il segretario con funzioni di economo, un archivista od applicato e sei custodi. Il rimanente personale sarà fornito dal Ministero della guerra.

Art. 11.

Il personale di segreteria e di custodia assegnato al Museo, qualunque ne sia la provenienza, dipende dal Comitato direttivo e dal direttore del Museo, che ne stabiliscono le funzioni.

Art. 12.

Il direttore del Museo, udito il Comitato direttivo, provvederà alla redazione dei rapporti informativi sull'opera prestata dal dipendente personale, da trasmettersi ai Ministeri interessati per la compilazione delle rispettive note caratteristiche a tenore delle disposizioni vigenti.

TITOLO V.

Del direttore e dei membri del Comitato.

Art. 13.

Il direttore ha l'obbligo di curare l'osservanza delle presenti norme regolamentari del Museo e l'attuazione delle deliberazioni del Comitato direttivo.

In tale còmpito sarà coadiuvato dai membri del Comitato stesso e in modo speciale dai due ispettori principali, i quali si varranno dell'opera del personale dipendente.

Il direttore ha l'alta direzione degli affari relativi al Museo e rappresenta il Comitato direttivo nei rapporti con le autorità civili e militari.

TITOLO VI.

Amministrazione dei fondi e gestione dei materiali.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito dal direttore, da uno dei membri del Comitato, e da uno degli ispettori principali che funzionerà da segretario.

Il Consiglio d'amministrazione provvede all'esecuzione delle spese secondo le deliberazioni del Comitato direttivo, al quale sottoporrà i bilanci preventivi e consuntivi che saranno successivamente inviati al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 15.

Quando per ragioni di servizio del Museo (visite a musei fuori Roma, visita a collezioni ed a materiali proposti per acquisto, contratti e simili) alcuno dei membri del Comitato e degli addetti al Museo debba recarsi fuori Roma e soggiornarvi, avrà diritto alle indennità corrispondenti al proprio grado.

Dette indennità saranno pagate coi fondi del Museo.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 16.

Il segretario con funzioni di economo cura la riscossione della tassa d'ingresso. Per la vendita dei biglietti delega, sotto la sua personale responsabilità, un custode, il quale in corrispettivo della somma pagata da ogni visitatore rilascerà uno speciale biglietto distaccato da un blocco a madre e figlia, preventivamente numerato e vistato dal segretario del Consiglio d'amministrazione.

Verificando il blocco, si dovrà in ogni momento poter rilevare il numero dei biglietti staccati come l'importo degli stessi. Il rendiconto dei biglietti venduti in ogni giorno, verrà fatto alla fine della giornata stessa.

Art. 17.

Per l'ingresso gratuito alle persone nel Museo, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sulla tassa d'ingresso dei monumenti, musei e scavi di antichità dello Stato.

Avranno libero accesso al Museo i sottufficiali e militari di truppa in divisa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della M. V. S. N.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 910.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 473.
Aggregazione del comune di Preone a quello di Enemonzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Preone è aggregato a quello di Enemonzo.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 152. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 911.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 474.

Aggregazione dei comuni di Moniga e Soiano del Lago al comune di Padenghe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Moniga e Soiano del Lago sono aggregati al comune di Padenghe.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 153. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 912.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 475.

Riunione dei comuni di Gabbioneta e Binanuova in un unico Comune denominato « Gabbioneta-Binanuova ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gabbioneta e Binanuova, in provincia di Cremona, sono riuniti in unico Comune denominato « Gabbioneta-Binanuova ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 154. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 913.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1928, n. 476.

Aggregazione del comune di Torba a quello di Gornate Inferiore, che assume la denominazione di « Gornate Olona ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Torba è aggregato a quello di Gornate Inferiore, che assume la denominazione di « Gornate Olona ».
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 155. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 914.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 477.
Riunione dei comuni di San Leonardo e San Martino in un unico Comune denominato « San Leonardo in Passiria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Leonardo e San Martino, in provincia di Bolzano, sono riuniti in unico Comune denominato « San Leonardo in Passiria » con capoluogo San Leonardo.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 156. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 915.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 478.
Aggregazione del comune di Palù a quello di Zevio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Palù è aggregato a quello di Zevio.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 157. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 916.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 479.
Autorizzazione al comune di Faedo a modificare la propria denominazione in quella di « Faedo Valtellino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduta l'istanza 23 ottobre 1927, con cui il podestà di Faedo, in esecuzione della propria deliberazione in data 2 ottobre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Faedo Valtellino »;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per l'amministrazione straordinaria della provincia di Sondrio, in data 4 gennaio 1928;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Faedo, in provincia di Sondrio, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Faedo Valtellino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 158. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 917.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 480.

Riunione dei comuni di Torre Uzzone e Gorrino in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Pezzolo Valle Uzzone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Torre Uzzone e Gorrino, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pezzolo Valle Uzzone ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 159. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 918.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 481.

Aggregazione dei comuni di Salvaterra e Villa d'Adige, nonchè della frazione Crocetta del Comune omonimo, al comune di Badia Polesine, ed aggregazione della frazione Pissatola del comune di Crocetta a quello di Trecenta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Badia Polesine sono aggregati i comuni di Salvaterra e Villa d'Adige, nonchè la frazione Crocetta del Comune omonimo.

Art. 2.

La frazione Pissatola del comune di Crocetta è aggregata al comune di Trecenta.

Art. 3.

I confini delle frazioni Pissatola e Crocetta sono delimitati in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 6 agosto 1927 dall'ingegnere capo del Genio civile di Rovigo.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Al prefetto di Rovigo, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Badia Polesine e di Trecenta, nonchè di determinare le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Salvaterra e Villa d'Adige a quello di Badia Polesine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 160. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 919.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 388.

Modificazioni allo statuto delle « Opere ecclesiastiche di Montepulciano ».

N. 388. R. decreto 12 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, vengono apportate modificazioni allo statuto organico delle « Opere ecclesiastiche di Montepulciano ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 920.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 315.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Dolores e Renato Fadin », in Badia Polesine.

N. 315. R. decreto 19 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Dolores e Renato Fadin », in Badia Polesine, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 921.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 316.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Avellino.

N. 316. R. decreto 19 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Avellino viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 922.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 317.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « G. Seguenza », in Messina.

N. 317. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « G. Seguenza », in Messina, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 923.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 318.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Recupero », in Catania.

N. 318. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Recupero », in Catania, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 924.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2836.

Erezione in ente morale della Fondazione « Adolfo Lattes », in Cuneo.

N. 2836. R. decreto 1° dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Fondazione « Adolfo Lattes », in Cuneo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 925.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2484.

Approvazione degli statuti dell'Unione industriale fascista della Liguria e delle Unioni industriali fasciste per le provincie di Imperia, Spezia, Trento, Napoli e Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alle Unioni industriali fasciste della Liguria, della provincia di Imperia, della provincia di Spezia, della provincia di Trento, della provincia di Napoli e della provincia di Como, quali Associazioni di grado inferiore, aderenti alla Confederazione stessa, con la condizione che gli statuti rispettivi fossero riveduti e modificati in relazione con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, e presentati al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione e pubblicazione, entro un termine ivi fissato e poscia prorogato dal detto Ministero;

Ritenuto che la presentazione degli statuti delle Unioni suindicate ha avuto luogo entro il termine stabilito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati lo statuto dell'Unione industriale fascista della Liguria, lo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Imperia, lo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Spezia, lo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Trento, lo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Napoli e lo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Como, secondo i rispettivi testi, annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 36. — SIROVICH.

Statuto dell'Unione industriale fascista della Liguria.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Genova, l'« Unione industriale fascista della Liguria » con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

L'Unione è formata da un Gruppo centrale — con competenza territoriale sulla provincia di Genova — e dalle Unioni industriali fasciste giuridicamente riconosciute del-

le provincie di Imperia, La Spezia e Savona: con competenza territoriale sulle Provincie stesse, come dai rispettivi statuti.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed agli effetti della legge stessa, ha la rappresentanza legale e diretta di tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio di sua competenza.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione coordinando l'azione delle Unioni provinciali della regione ligure, che di essa fanno parte;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici della industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella regione, cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro, si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte direttamente associate e nei casi previsti, attraverso le Unioni provinciali, le ditte ad esse aderenti sia nel campo economico sociale sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) discute e risolve le vertenze che appartengono alla sua competenza secondo il presente statuto e quelle che le siano deferite dalla Confederazione dell'industria, colle corrispondenti Associazioni di lavoratori;

g) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

h) provvede, a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina e designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, e, attraverso le Unioni provinciali riconosciute, alle designazioni occorrenti per ciascuna Provincia;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, che posseggono i necessari requisiti di legge, quello compreso della buona condotta politica e nazionale, sono inquadrate:

a) nella Unione industriale fascista della provincia di Imperia, con sede in Imperia, quelle esercenti nel territorio della provincia di Imperia;

b) nella Unione industriale fascista della provincia di La Spezia, con sede in La Spezia, quelle esercenti nel territorio della provincia di La Spezia;

c) nella Unione industriale fascista della provincia di Savona, con sede in Savona, quelle esercenti nel territorio della provincia di Savona;

d) nel Gruppo centrale dell'Unione industriale fascista della Liguria, quelle esercenti nel territorio della provincia di Genova.

Le Unioni suddette e il Gruppo centrale fanno parte della Unione interprovinciale ligure secondo le norme del presente statuto.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni, o sezioni di Associazioni, delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute, facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti tra la Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltrechè dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio del Gruppo centrale da parte delle ditte esercenti o residenti nella provincia di Genova deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda devono essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o sezioni di categoria a cui si chiede di essere assegnati.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino ragioni gravi di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali nel Gruppo centrale spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni devono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo e dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo e dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione ligure, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 8.

Il Gruppo centrale suddivide nel proprio interno le ditte aderenti in sezioni per categorie di industrie. Ciascuna ditta sarà assegnata alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva del Gruppo potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni sarà fatta secondo le norme e istruzioni emanate dalla Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura del Gruppo centrale alle competenti Federazioni nazionali di categoria.

Con deliberazioni del Consiglio direttivo del Gruppo centrale, da ratificarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi, gestioni e regolamenti propri.

Nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni appartiene però sempre all'Unione.

Il regolamento delle sezioni del Gruppo centrale che fanno parte di un Consorzio o Gruppo regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio o Gruppo stesso.

In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 9.

Alle ditte industriali comprese nella diretta competenza del Gruppo centrale è fatto obbligo, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare allo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare al Gruppo ogni modificazione nel numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

Le ditte che assumono occasionalmente da ruoli, o altrimenti, la loro maestranza devono denunciare agli effetti del presente statuto il numero medio degli operai assunti nel semestre dell'anno precedente, ottenuto dividendo per mille il numero complessivo delle ore eseguite dal personale assunto in detto periodo. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti gli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 10.

I soci aderenti al Gruppo centrale sono tenuti ad informare il Gruppo stesso di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente ad esso, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi loro dipendenti in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare coi rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 ai soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha per il Gruppo centrale e attraverso i suoi organi la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Genova. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

Ciascuna sezione di categoria del Gruppo centrale è convocata ogni anno in assemblea dal presidente dell'Unione per la nomina:

1° del suo capo;

2° della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo del Gruppo;

3° dei propri delegati all'assemblea del Gruppo.

Le sezioni, che controllino fino a 1000 dipendenti, sono rappresentate nel Consiglio direttivo del Gruppo centrale dal proprio capo.

Quelle che controllino più di 1000 dipendenti avranno diritto ad altri rappresentanti, oltre il capo, in ragione di uno ogni 2000 o frazioni non minore di 200 (oltre i 1000) e con un massimo di sette oltre il capo.

Le sezioni che comprendono industrie per le quali fosse stabilito un coefficiente di maggiorazione avuto riguardo alla natura della industria, saranno rappresentate dal capo se pagano fino a 1000 unità di contributo e avranno diritto a designare altri rappresentanti in più in relazione alle unità di contributo pagate, in ragione di uno per ogni 2000 o frazione non inferiore a 200 unità di contributo pagato in più oltre le 1000, sempre con un massimo di sette oltre il capo.

Ogni sezione designa i propri delegati nell'assemblea del Gruppo centrale in ragione di uno per ogni 200 dipendenti o unità di contributo pagate (o frazione non inferiore a 100):

a) con un massimo di 20 compreso il capo, per le sezioni che controllino 20.001 o più dipendenti o paghino 20.001 o più unità di contributo;

b) con un massimo di 15 per le sezioni che controllino da 15.001 a 20.000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

c) con un massimo di 10 per le sezioni che controllino da 10.001 a 15.000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

d) con un massimo di 5 per le sezioni che controllino da 5001 a 10.000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

e) con un massimo di 3 per le sezioni che controllino fino a 5000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 25 dipendenti controllati e denunciati nei termini di cui all'art. 9.

Le ditte intervengono alle singole assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti; sono escluse le rappresentanze affidate a terzi estranei alla ditta.

Ciascuna sezione provvederà ad altre eventuali pratiche secondo le norme del rispettivo regolamento interno in quanto esista a seconda di quanto è previsto dall'art. 8.

Art. 13.

L'assemblea generale del Gruppo è formata dai delegati delle sezioni nominati come all'art. 12.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso inviato almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo, o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, tre vice-presidenti, quattro revisori dei conti, di cui due effettivi e due supplenti; discute ed approva il bilancio consuntivo del Gruppo. Essa determina le direttive che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento, e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei suoi membri. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli effetti della votazione nell'assemblea generale ogni delegato ha diritto ad un voto. Le sezioni però di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 12 disporranno di tanti altri voti, che provvederanno a ripartire fra i propri delegati, quanti sono i gruppi di 500 dipendenti controllati o di unità di contributi pagate oltre il primo gruppo rispettivamente per ciascuna delle sezioni stesse di 4000, 3000, 2000, 1000 e 500 dipendenti o unità di contributi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati. Per la validità delle relative deliberazioni, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea e la presenza di almeno metà dei delegati stessi.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo del Gruppo centrale è composto dei capi e dei rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 12.

Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, il tesoriere-economo che col presidente, i vice-presidenti e altri quattro membri, scelti pure nel proprio seno, formano la Giunta esecutiva.

Nomina inoltre i rappresentanti del Gruppo nel Consiglio federale dell'Unione industriale fascista della Liguria.

Spetta al Consiglio direttivo del Gruppo, tenute presenti le deliberazioni di massima dell'Unione industriale fascista della Liguria, in conformità all'azione a questa attribuita di tutela e coordinamento degli interessi generali della industria della Regione, lo svolgimento di ogni attività necessaria per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni mese; straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Ogni membro ha diritto ad un voto. Ai rappresentanti delle sezioni che controllino più di 15.000 dipendenti o paghino più di 15.000 unità di contributo, il Consiglio direttivo provvederà ad attribuire, oltre al voto personale, tanti altri voti in guisa che la sezione rappresentata abbia un voto per ogni 10.000 dipendenti o unità di contributo (o frazione non minore di 1000), oltre i primi 15.000.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo del Gruppo e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 15 e 16.

Art. 15.

Spetta al Consiglio direttivo del Gruppo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro della provincia di Genova.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma. Il bilancio del Gruppo centrale sarà allegato a quello dell'Unione industriale fascista della Liguria come parte integrante di esso.

Art. 16.

E' in facoltà del Consiglio direttivo del Gruppo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per le ditte inscritte ad esso. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale; le deliberazioni relative sono soggette alla ratifica della Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria ed all'approvazione della Confederazione generale.

Tali contributi devono essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dalla Giunta esecutiva dell'Unione.

Il Gruppo centrale dell'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc.

Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 17.

La Giunta esecutiva del Gruppo centrale:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sulla assegnazione delle stesse alle sezioni del Gruppo, e sulle questioni relative;

b) delibera a norma degli articoli 21 e 22 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera h) dell'art. 4;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo.

I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Art. 18.

Il presidente del Gruppo centrale, eletto dall'assemblea ordinaria dei delegati, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-presidente designato o di turno, dirige e rappresenta il Gruppo; vigila e cura l'osservanza della disciplina; adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali dell'Unione industriale fascista della Liguria e della Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea generale o di sezione e dei congressi del Gruppo che egli convoca sempre che occorra.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 19.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali e institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente ha facoltà di applicare la censura alle ditte inscritte al Gruppo le quali non ottemperino colla dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 21.

La Giunta esecutiva del Gruppo centrale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta che violi gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni, deliberazioni dell'Unione industriale fascista della Liguria, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, o che sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente. Tali deliberazioni debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo del Gruppo.

Art. 22.

La Giunta esecutiva del Gruppo centrale ha facoltà di proporre alla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali della organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale.

Art. 23.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta esecutiva della Unione industriale fascista della Liguria e successivamente alla Confederazione; e contro quelli di espulsione deliberati dalla Giunta esecutiva della Unione industriale fascista della Liguria, di ricorrere alla Confederazione a norma dello statuto confederale. Per tutti i provvedimenti stessi è ammesso ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Le Unioni provinciali facenti parte della Unione industriale fascista della Liguria ed il Gruppo centrale esercitano i diritti sociali nelle forme per essi stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Essi terranno costantemente informata l'Unione delle vertenze di loro competenza e delle questioni di carattere generale che possono avere ripercussioni in altre zone industriali.

L'Unione potrà intervenire nella trattazione delle vertenze di competenza delle Unioni provinciali per deliberazione della Giunta esecutiva.

Dovrà intervenire quando le vertenze stesse vengano deferite al suo esame dalla Confederazione.

Le Unioni provinciali sono pure tenute a fornire all'Unione ligure tutte le informazioni che venissero loro richieste in materia di comune interesse ed a comunicare i riepiloghi numerici delle denuncie ad esse pervenute dalle ditte poste sotto la loro competenza.

Art. 25.

Le Unioni provinciali facenti parte dell'Unione ligure provvedono direttamente alla nomina e designazione degli industriali nei consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, sempre quando le rappresentanze medesime si riferiscano esclusivamente ai territori di rispettiva competenza.

Art. 26.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla.

E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 27.

L'Unione industriale fascista della Liguria è retta da un Consiglio federale formato:

1° dal presidente e dai vice-presidenti del Gruppo centrale e dai presidenti e vice-presidenti delle Unioni provinciali di Imperia, La Spezia e Savona;

2° dai delegati delle Unioni provinciali e del Gruppo centrale eletti nel proprio seno da ciascuno dei Consigli direttivi delle Unioni stesse e del Gruppo centrale ed in ragione, per ogni sezione di categoria rappresentata, di un delegato ogni 4000 dipendenti controllati o unità di contributo pagate (o frazione non minore di 2000) con un massimo di 5 delegati per sezione, compreso in essi, di diritto, il capo della sezione stessa.

Per le sezioni di categoria che abbiano meno di 2000 dipendenti o paghino meno di 2000 unità di contributo la nomina dei delegati nel Consiglio federale sarà fatta raggruppando le sezioni stesse in modo che per ogni 4000 dipendenti (o frazioni non inferiore a 2000) o per ogni 4000 unità di contributo pagate (o frazione non inferiore a 2000) esse abbiano complessivamente un delegato.

I Consigli direttivi competenti procederanno nella scelta dando la precedenza a chi rappresenti sezioni aventi il maggior numero di dipendenti o paganti un maggior numero di unità di contributi.

Art. 28.

Il Consiglio federale è presieduto dal presidente del Gruppo centrale dell'Unione industriale fascista della Liguria, che è pure presidente dell'Unione industriale fascista della Liguria.

Il Consiglio elegge nel suo seno due vice-presidenti, il tesoriere-economo ed altri 5 membri scelti nel suo seno, che col presidente ed i vice-presidenti della Unione industriale fascista della Liguria, ed i presidenti delle Unioni provinciali di Imperia, La Spezia e Savona, formano la Giunta esecutiva dell'Unione.

I membri del Consiglio e della Giunta, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo durano in carica due anni e, sempre in correlazione alle cariche da cui provengono, sono rieleggibili.

Nel caso che durante il biennio si verificassero vacanze nel Consiglio federale, i Consigli direttivi delle Unioni dipendenti e del Gruppo centrale, da cui sia stato designato il consigliere che viene a mancare, provvederanno alla sostituzione.

Art. 29.

Spetta al Consiglio federale lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione ligure.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sue riunioni sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti: un'ora dopo la convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei componenti. Ogni membro del Consiglio federale potrà, in caso di impedimento, delegare per iscritto, a rappresentarlo nelle sedute, altro dei membri del Consiglio.

Nessun consigliere però potrà avere più di una delega.

Ciascun membro del Consiglio federale dispone di un voto.

Ai rappresentanti delle sezioni di categoria che controllino più di 20,000 dipendenti o paghino più di 20,000 unità di contributo, il Consiglio stesso provvederà ad attribuire voti aggiunti in guisa che la sezione rappresentata abbia tanti voti ancora quanti sono i gruppi di 4000 (o frazione non minore di 2000) dipendenti o unità di contributo successivi ai primi 20,000.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e in caso di votazione pari prevale il voto del presidente o del vice-presidente che ne fa le veci.

Il Consiglio nomina due revisori dei conti effettivi e due supplenti; approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Unione ligure e ratifica quelli del Gruppo centrale e delle Unioni provinciali, approvati dai competenti organi rispettivi; stabilisce in base alle istruzioni della Confederazione le norme di massima per l'applicazione dei contributi di legge e suppletivi da parte del Gruppo centrale e delle Unioni provinciali; e provvede su tutte le altre materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per quanto di competenza dell'Unione della Liguria.

Art. 30.

Spetta al Consiglio federale dell'Unione industriale fascista della Liguria:

a) stabilire le direttive di massima per il coordinamento dell'azione industriale in tutta la regione ligure, e deliberare i relativi provvedimenti secondo le disposizioni confederali, nonchè provvedere alla nomina dei rappresentanti industriali in tutti i consigli, enti ed organi nei quali la rappresentanza stessa non sia di competenza delle Unioni provinciali e del Gruppo centrale in quanto estesa alla intera regione ligure;

b) proporre alla Confederazione gli eventuali provvedimenti disciplinari da applicarsi nei riguardi delle Unioni aderenti di cui all'art. 5 e contro i dirigenti delle medesime;

c) stabilire il collegamento con le Associazioni di cui all'art. 5 del presente statuto;

d) stabilire le direttive per l'azione che l'Unione industriale fascista della Liguria dovrà svolgere in applicazione del presente statuto ed in conformità delle istruzioni della Confederazione;

e) convocare congressi provinciali e regionali dei rappresentanti delle ditte aderenti alle Unioni provinciali e al Gruppo centrale e delle ditte di tutte le sezioni provinciali di una stessa categoria a scopo di coordinamento sindacale ed ai fini di quegli accordi che si ritenessero opportuni nelle varie circostanze.

Art. 31.

Il presidente dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto e dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei vice-presidenti da lui delegato. E' di diritto presidente del Consiglio federale, della Giunta esecutiva e dei congressi, e provvede a tutte le convocazioni relative.

Art. 32.

La Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio: i provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio nella prima riunione successiva, per la ratifica;

c) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti di sospensione presi dalla Giunta esecutiva delle Unioni provinciali e del Gruppo centrale;

d) delibera sulle proposte di espulsione fatte dalla Giunta esecutiva delle Unioni provinciali e del Gruppo centrale a carico delle ditte aderenti;

e) provvede alla nomina del personale delle Unioni provinciali d'accordo con la presidenza di queste.

Art. 33.

Il segretario generale della Unione è nominato dal Consiglio federale che ne determina le funzioni e la durata del mandato; egli è pure segretario generale del Gruppo centrale della Unione.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche, salvo quanto è disposto dall'art. 55 dello statuto confederale, senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione nonchè alla organizzazione, direzione e coordinamento dei servizi e degli uffici dell'Unione ligure, del Gruppo centrale, di quelli che fossero costituiti dalle singole sezioni e di quelli delle Unioni provinciali.

Il segretario generale interviene alle sedute di tutti gli organi dell'Unione ligure, del Gruppo centrale e delle Unioni provinciali con voto consultivo, come pure alle riunioni delle sezioni.

Art. 34.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed all'estinzione del passivo.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Imperia.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Imperia, l'« Unione industriale fascista della provincia di Imperia ».

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista della Liguria e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Imperia, salvo la particolare competenza del Consorzio ligure industriali meccanici, metallurgici e navali.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni, istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e dallo statuto della Unione industriale fascista della Liguria.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia cogli interessi generali della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria, e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede, a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina e designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, e le Associazioni unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni. Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti e al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni devono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione fascista della industria italiana.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione. Una sezione può essere formata di due o più sottosezioni.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La suddivisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dall'Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione provinciale alle competenti Federazioni nazionali di categoria.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso e in armonia col presente statuto e quello dell'Unione industriale fascista della Liguria.

In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Il regolamento delle sezioni dell'Unione sarà fatto dall'Unione stessa e dovrà essere approvato dall'Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione. Però nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione provinciale di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente ad essa, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi loro dipendenti in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti dell'Associazione sindacale di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni dell'Unione industriale fascista della Liguria, agli effetti del previsto coordinamento, e quelle delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione. Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

Le ditte che assumono occasionalmente dai ruoli o altrimenti la loro maestranza devono denunciare, agli effetti del presente statuto, il numero medio degli operai assunti nel semestre dell'anno precedente, ottenuto dividendo per mille il numero complessivo delle ore eseguite da tutti gli assunti in detto periodo.

E' fatto pure obbligo di denunciare ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, il cui numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutta l'industria, di denunciare il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti gli altri elementi da questa richiesti per l'esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo del contributo da corrispondersi all'Unione industriale fascista della Liguria, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte, previa ratifica dell'Unione industriale fascista della Liguria, all'approvazione della Confederazione.

I contributi stessi devono essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari e provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente l'Unione industriale fascista della Liguria e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possano interessarle.

E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione industriale fascista della Liguria delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale e che possono avere ripercussioni in altre zone industriali della Regione.

L'Unione è infine tenuta a fornire alla Unione industriale fascista della Liguria tutte le informazioni che le venissero richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina:

1° del suo capo;

2° della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo dell'Unione;

3° dei propri delegati all'assemblea dell'Unione.

Le sezioni che controllano fino a 1000 dipendenti sono rappresentate nel Consiglio direttivo della Unione dal proprio capo.

Quelle che controllino più di 1000 dipendenti avranno diritto ad altri rappresentanti oltre il capo in ragione di uno ogni 2000 o frazione non minore di 200 (oltre i 1000) e con un massimo di sette oltre il capo.

Le sezioni che comprendono industrie per le quali fosse stabilito un coefficiente di maggiorazione avuto riguardo alla natura della industria, saranno rappresentate dal capo se pagano fino a 1000 unità di contributo e avranno diritto a designare altri rappresentanti in più in relazione alle unità di contributo pagate, in ragione di uno per ogni 2000, o frazione non inferiore a 200, unità di contributo pagate in più oltre le 1000, sempre con un massimo di sette oltre il capo.

Ogni sezione designa i propri delegati all'assemblea della Unione in ragione di uno ogni 200 dipendenti (e frazione non inferiore a 100) o unità di contributo pagate:

a) con un massimo di 20 compreso il capo, per le sezioni che controllino 20,001 o più dipendenti o paghino 20,001 o più unità di contributo;

b) con un massimo di 15 per le sezioni che controllino da 15,001 a 20,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

c) con un massimo di 10 per le sezioni che controllino da 10,001 a 15,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

d) con un massimo di 5 per le sezioni che controllino da 5001 a 10,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

e) con un massimo di 3 per le sezioni che controllino fino a 5000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 25 dipendenti controllati e denunciati regolarmente.

Le ditte intervengono alle singole assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti e sono escluse le rappresentanze affidate ai terzi estranei alle ditte.

Ciascuna sezione provvederà ad altre eventuali pratiche secondo le norme del rispettivo regolamento interno in quanto esista a seconda di quanto è previsto all'art. 9.

Art. 18.

L'assemblea generale dell'Unione è formata dai delegati delle sezioni, nominati come all'art. 17.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso inviato almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, due vice-presidenti, quattro revisori dei conti di cui due effettivi e due supplenti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei suoi membri. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Agli effetti della votazione nelle assemblee ciascun delegato ha diritto ad un voto. Le sezioni però di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 17 disporranno di tanti altri voti, che provvederanno a ripartire fra i propri delegati, quanti sono i gruppi di 500 dipendenti controllati, o unità di contributi pagate, oltre il primo gruppo rispettivamente per ciascuna delle sezioni stesse di 4000, 3000, 2000, 1000 e 500 dipendenti o unità di contributi. I delegati possono delegare

ad altri i loro voti. Ciascuno però non potrà avere più di due deleghe. Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea e la presenza di metà almeno dei delegati stessi.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dei capi delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, il tesoriere-economo, che, col presidente, i due vice-presidenti e altri quattro membri, scelti fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva. Nomina inoltre i rappresentanti dell'Unione nel Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista della Liguria, secondo le norme dello statuto dell'Unione stessa.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima dell'Unione industriale fascista della Liguria, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. Ai rappresentanti delle sezioni che controllino più di 15,000 dipendenti o paghino più di 15,000 unità di contributo, il Consiglio direttivo provvederà ad attribuire, oltre al voto personale, tanti altri voti in guisa che la sezione rappresentata abbia un voto per ogni 2000 dipendenti o unità di contributo (o frazione non inferiore a 1000) oltre i primi 15,000.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 13 e 14.

Art. 20.

Il presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente designato o di turno, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali, o che gli siano attribuite dall'Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle istruzioni, norme e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 21.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sulla ammissione delle ditte e sulla assegnazione alle sezioni;

c) delibera a norma degli articoli 24 e 25 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo.

I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 22.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali e institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 23.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino colla dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione industriale fascista della Liguria, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 25.

La Giunta esecutiva dell'Unione ha facoltà di proporre alla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali della organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale.

Art. 26.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria e successivamente alla Confederazione, e contro i provvedimenti di espulsione presi dalla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fasci-

sta della Liguria è ammesso ricorso alla Confederazione a norma dello statuto confederale. In ultima istanza è ammesso altresì, contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato. Il segretario deve possedere i requisiti di legge, e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, nè avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione. Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione, e alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene con voto consultivo alle sedute di tutti gli organi dell'Unione.

Art. 28.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di La Spezia.

Art. 1.

E' costituita, con sede in La Spezia, l'« Unione industriale fascista della provincia di La Spezia ».

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista della Liguria e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di La Spezia, salvo la particolare competenza del Consorzio ligure industriali meccanici, metallurgici e navali.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni, istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e dallo statuto dell'Unione industriale fascista della Liguria.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia cogli interessi generali della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria, e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliabili con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede, a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina e designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, e le Associazioni unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni. Se la domanda

viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti e al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni devono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dall'Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione fascista della industria italiana.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione. Una sezione può essere formata di due o più sottosezioni.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La suddivisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dall'Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione provinciale alle competenti Federazioni nazionali di categoria.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso e in armonia col presente statuto e quello della Unione industriale fascista della Liguria.

In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Il regolamento delle sezioni della Unione sarà fatto dalla Unione stessa e dovrà essere approvato dalla Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione. Però nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione provinciale di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente ad essa, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi loro dipendenti in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti dell'Associazione sindacale di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni dell'Unione industriale fascista della Liguria, agli effetti del previsto coordinamento, e quelle delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione. Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

Le ditte che assumono occasionalmente dai ruoli o altrimenti la loro maestranza devono denunciare, agli effetti del presente statuto, il numero medio degli operai assunti nel semestre dell'anno precedente, ottenuto dividendo per mille il numero complessivo delle ore eseguite da tutti gli assunti in detto periodo.

E' fatto pure obbligo di denunciare ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, il cui numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutta l'industria, di denunciare il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti gli altri elementi da questa richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo del contributo da corrispondersi all'Unione industriale fascista della Liguria, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi sarà devoluto alle spese obbli-

gatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte, previa ratifica della Unione industriale fascista della Liguria, all'approvazione della Confederazione.

I contributi stessi devono essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari e provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente l'Unione industriale fascista della Liguria e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possano interessarle.

E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione industriale fascista della Liguria delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale e che possono avere ripercussioni in altre zone industriali della Regione.

L'Unione è infine tenuta a fornire alla Unione industriale fascista della Liguria tutte le informazioni che le venissero richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina:

1° del suo capo;

2° della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo dell'Unione;

3° dei propri delegati all'assemblea dell'Unione.

Le sezioni che controllano fino a mille dipendenti sono rappresentate nel Consiglio direttivo della Unione dal proprio capo.

Quelle che controllino più di 1000 dipendenti avranno diritto ad altri rappresentanti, oltre il capo, in ragione di uno ogni 2000 o frazione non minore di 200 (oltre i 1000) e con un massimo di sette, oltre il capo.

Le sezioni che comprendono industrie per le quali fosse stabilito un coefficiente di maggiorazione avuto riguardo alla natura della industria, saranno rappresentate dal capo se pagano fino a 1000 unità di contributo e avranno diritto a designare altri rappresentanti in più in relazione alle unità di contributo pagate, in ragione di uno per ogni 2000, o frazione non inferiore a 200, unità di contributo pagate in più oltre le 1000, sempre con un massimo di sette oltre il capo.

Ogni sezione designa i propri delegati all'assemblea della Unione in ragione di uno ogni 200 dipendenti (o frazione non inferiore a 100) o unità di contributo pagate:

a) con un massimo di 20 compreso il capo, per le sezioni che controllino 20,001 o più dipendenti o paghino 20,001 o più unità di contributo;

b) con un massimo di 15 per le sezioni che controllino da 15,001 a 20,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

c) con un massimo di 10 per le sezioni che controllino da 10,001 a 15,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

d) con un massimo di 5 per le sezioni che controllino da 5001 a 10,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

e) con un massimo di tre per le sezioni che controllino fino a 5000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 25 dipendenti controllati e denunciati regolarmente.

Le ditte intervengono alle singole assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti e sono escluse le rappresentanze affidate ai terzi estranei alle ditte.

Ciascuna sezione provvederà ad altre eventuali pratiche secondo le norme del rispettivo regolamento interno in quanto esista a seconda di quanto è previsto all'art. 9.

Art. 18.

L'assemblea generale dell'Unione è formata dai delegati delle sezioni, nominati come all'art. 17.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso inviato almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, due vice-presidenti, quattro revisori dei conti, di cui due effettivi e due supplenti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei suoi membri. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione dell'assemblea, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Agli effetti della votazione nelle assemblee ciascun delegato ha diritto ad un voto. Le sezioni però di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 17 disporranno di tanti altri voti, che provvederanno a ripartire fra i propri delegati, quanti sono i gruppi di 500 dipendenti controllati, o unità di contributi pagate, oltre il primo gruppo rispettivamente per ciascuna delle sezioni stesse di 4000, 3000, 2000, 1000 e 500 dipendenti o unità di contributi. I delegati possono

delegare ad altri i loro voti. Ciascuno però non potrà avere più di due deleghe.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea e la presenza di metà almeno dei delegati stessi.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dei capi delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, il tesoriere-economo, che col presidente, i due vice-presidenti e altri quattro membri, scelti fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva. Nomina inoltre i rappresentanti dell'Unione nel Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista della Liguria, secondo le norme dello statuto dell'Unione stessa.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima dell'Unione industriale fascista della Liguria, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. Ai rappresentanti delle sezioni che controllino più di 15,000 dipendenti o paghino più di 15,000 unità di contributo, il Consiglio direttivo provvederà ad attribuire, oltre al voto personale, tanti altri voti in guisa che la sezione rappresentata abbia un voto per ogni 2000 dipendenti o unità di contributi (o frazione non inferiore a 1000) oltre i primi 15,000.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 13 e 14.

Art. 20.

Il presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente designato o di turno, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali, o che gli siano attribuite dalla Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle istruzioni, norme e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 21.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sulla assegnazione delle sezioni;

c) delibera a norma degli articoli 24 e 25 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo.

I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 22.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali e institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 23.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino colla dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione industriale fascista della Liguria, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 25.

La Giunta esecutiva dell'Unione ha facoltà di proporre alla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali della organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale.

Art. 26.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria e successivamente alla Confederazione, e contro i provvedimenti di espulsione presi dalla Giunta esecutiva dell'Unione industriale

fascista della Liguria è ammesso ricorso alla Confederazione a norma dello statuto confederale. In ultima istanza è ammesso altresì, contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato. Il segretario deve possedere i requisiti di legge, e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, nè avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione. Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione, e alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene con voto consultivo alle sedute di tutti gli organi dell'Unione.

Art. 28.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'articolo 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Trento.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Trento, l'« Unione industriale fascista della provincia di Trento ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Trento.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gl'industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliabili con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della provincia di Trento, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie d'industria. Tali sezioni sono rette da un Comitato di reggenza formato secondo le deliberazioni della Confederazione. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni della Unione in centri industriali della provincia di Trento con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi ed i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo firma, con il presidente, gli atti di natura finanziaria, ed ha l'obbligo della compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione, o per delega di questa dalla presidenza di sezione, per la nomina del suo capo e del Comitato di reggenza di cui all'art. 9 nonchè dei propri rappresentanti nell'assemblea dell'Unione e nel Consiglio direttivo.

Le assemblee straordinarie e le sedute dei Comitati di sezione sono convocate dai rispettivi presidenti; ad esse può sempre intervenire il presidente dell'Unione o un suo rappresentante.

Ogni sezione ha diritto ad un delegato all'assemblea ogni 200 (o frazione) dipendenti controllati e ad un rappresentante nel Consiglio direttivo ogni 1000 (o frazione) dipendenti controllati. Nel numero dei delegati è sempre compreso il capo della sezione.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 10 dipendenti controllati (o frazione). Le ditte intervengono all'assemblea di sezione a mezzo dei titolari o legali rappresentanti.

Per le sezioni di industria per le quali il contributo non è fissato in base al numero dei dipendenti, i criteri per la determinazione del numero dei delegati all'assemblea e dei rappresentanti nel Consiglio direttivo sono stabiliti dalla Confederazione.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dei delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto, per iscritto, da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente ed i revisori dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia.

Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dei rappresentanti delle sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, due vice-presidenti, il tesoriere-economo e due altri membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle

norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

d) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo, nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generale o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalla legge e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione ed alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Napoli.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Napoli, l'« Unione industriale fascista della provincia di Napoli ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o recapiti in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Napoli.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista della industria italiana.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliabili con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti tra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dall'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi. I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente alla industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni, quando eserciti più industrie. La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi o gestioni propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire uffici o recapiti dell'Unione in centri industriali della Provincia con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti con i loro dipen-

denti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere con i dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc.

Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 25,000 lire (o frazione) di contributi legali corrisposti per l'Unione e le Associazioni di grado superiore, e ad un delegato all'assemblea ogni 15,000 lire (o frazione) di contributi come sopra pagati dalle ditte associate, con un massimo di cinque delegati. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni L. 500 (o frazione) di contributi, con un massimo di 20 voti.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente ed i revisori dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno. L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Ogni delegato non può avere più di due deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economo e sei altri membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non potranno assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati; dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione, a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione ed alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Como.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Como, l'« Unione industriale fascista della provincia di Como ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Como, eccettuata la zona attribuita alla competenza dell'Unione industriale fascista di Monza e della Brianza.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscrizione; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti di aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono essere inoltre indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero

dei dipendenti e la sezione o sezioni di categoria cui si chiede di essere inscritti.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione suddivide nel proprio seno le ditte ad essa inscritte in sezioni per categorie di industria.

Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme ed istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo da approvarsi dalla Confederazione potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori ai contributi legali e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Al tesoriere-economo spetta altresì la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea generale.

Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 3000 (o frazione) dipendenti controllati, e a un delegato all'assemblea ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti in numero di due; discute ad approva il proprio bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dei capi delle sezioni e dei rappresentanti di esse, nominati come all'art. 17.

Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente ed un tesoriere-economo che con altri due membri, scelti pure nel proprio seno, formano la Giunta esecutiva.

Art. 20.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto; per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Spetta inoltre ad esso di deliberare gli altri provvedimenti di cui all'art. 30 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 25 e 26.

Art. 21.

Il presidente dell'Unione è nominato dall'assemblea; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 25 e 26 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 23.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 27.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione, a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle sezioni.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 18, ultimo comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta, approvato con Nostro decreto 12 maggio 1927, n. 927;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. Angelo Ferrario a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. Angelo Ferrario a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista fra industriali meccanici ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 25, penultimo comma, dello statuto della Associazione nazionale fascista fra industriali meccanici ed affini, approvato con Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1248;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. ing. Guido Sagramoso a presidente della menzionata Associazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. ing. Guido Sagramoso a presidente dell'Associazione nazionale fascista fra industriali meccanici ed affini.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Gruppo imprese elettriche toscane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'ing. Ignazio Prinetti a presidente del dipendente Gruppo imprese elettriche toscane;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'ing. Ignazio Prinetti a presidente del Gruppo imprese elettriche toscane.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 15, penultimo comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'ing. Angelo Ferrari a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'ing. Angelo Ferrari a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del segretario generale della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 36, 1° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta, approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 927;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. Luigi Arimattei a segretario generale della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del gr. uff. Luigi Arimattei a segretario generale della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta.

Roma, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1928.
Soppressione delle Regie agenzie consolari in Bremerhaven e Cuxhaven.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Bremerhaven e Cuxhaven alla dipendenza del Regio consolato generale in Amburgo sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1928.
Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
Visto l'art. 25, 2° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. Giuseppe Canepa a segretario della Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. Giuseppe Canepa a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria del latte, derivati ed affini.

Roma, addì 10 marzo 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1928.
Autorizzazione al Banco Lariano, con sede in Como, ad istituire una propria filiale in Erba Incino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banco Lariano » con sede in Como, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Erba Incino (provincia di Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda presentata dal signor Petrich Francesco di Giuseppe, nato a Kranjska Gora il 17 settembre 1899, residente in San Vito al Torre, diretta ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, per sè, sua moglie e per la figlia minorenne, la riduzione del proprio cognome in quello di « Petri »;
Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa all'albo del comune di San Vito al Torre ed in quello di questa Prefettura;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni impartite con decreto 5 agosto 1926 del Ministero della giustizia e culto;

Decreta:

Il cognome del signor Petrich Francesco è ridotto nella forma italiana di « Petri » a tutti gli effetti di legge. Uguale riduzione è disposta per la di lui figlia Elena Attilia, minorenne, nata a Nogaredo il 5 gennaio 1923.

La riduzione del cognome anzidetto sarà annotata anche in margine all'atto di matrimonio ed all'atto di nascita della moglie del Petrich, signora Cettolo Elisa fu Francesco e di Anna Buttus, nata il 16 settembre 1900 in Nogaredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato dal podestà di San Vito al Torre al richiedente. Spetta al podestà stesso di darvi esecuzione secondo le norme stabilite nei paragrafi 2, 4 e 5 delle istruzioni ministeriali suaccennate.

Udine, addì 14 marzo 1928 - Anno VI

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 9 novembre 1926 presentata dalla signora Robol Carolina per la riduzione del suo cognome in quello di « Roboli »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Robol Carolina, figlia di Francesco e di Cumer Luigia, nata a Vallarsa l'11 dicembre 1889, è ridotto nella forma italiana di « Roboli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Fides Cociancich fu Virgilio, nata a Trieste il 17 gennaio 1919 e residente a Trieste, via Donato Bramante 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Fides Cociancich è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cociancich di Biagio, nato a Capodistria il 18 febbraio 1855 e residente a Trieste, via Donato Bramante 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cociancich è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Dobrillovich di Giuseppe, nato a Piemonte d'Istria il 3 luglio 1891 e residente a Monfalcone, via S. Ambrogio 57, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Dobrillovich è ridotto in « Bonelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Annunziata Dobrillovich nata Pauletta fu Domenico, nata il 13 agosto 1892, moglie;
2. Duilio di Marino, nato il 5 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Petkovsek figlio illegittimo di Giovanna, nato a Trieste l'8 marzo 1877 e residente a Milano (122), via Piacenza 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Petkovsek è ridotto in « Petrossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Zerjal di Giuseppe, nato a Pliscovizza (Gorizia) il 13 settembre 1904 e residente a Trieste, Comando 59ª legione M.V.S.N., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zeriali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Zerjal è ridotto in « Zeriali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kocjancic fu Giuseppe, nato a Gradisca il 22 giugno 1912 e residente a Trieste, via Enrico Toti 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kocjancic è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alida Kocjancic fu Giuseppe, nata a Bruma (Gradisca) il 26 dicembre 1913 e residente a Trieste, via Enrico Toti 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alida Kocjancic è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 7 dicembre 1927 presentata dal sig. Rammlmaier Giuseppe per la riduzione del suo cognome Rammlmaier in quello di « Romano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Rammlmaier Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Anna Holzner, nato a Fiè il 25 novembre 1900, è ridotto nella forma italiana di « Romano », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 29 novembre 1926 presentata dal sig. Lambacher Martino per la riduzione del suo cognome Lambacher in quello di « Lamberti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Lambacher Martino, figlio del fu Guglielmo e di Camper Caterina, nato a Ciardes il 15 maggio 1896, è ridotto nella forma italiana di « Lamberti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 22 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.52	Belgrado	33.325
Svizzera	364.70	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.413	Albania (Franco oro)	364.60
Olanda	7.627	Norvegia	5.05
Spagna	317.46	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.03
Berlino (Marco oro)	4.527	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.225
Romania	11.675	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.33	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.45
New York	18.93	Littorio 5 %	85.375
Dollaro Canadese	18.9025	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.30
Oro	365.26		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 30)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	758555	175 —	Prono Giovannina, moglie di Guido Francesco, Giovanni, Carlo e Benigna fratelli e sorelle fu Antonio, l'ultima minore sotto la patria potestà della madre Ricca Celestina fu Giovanni, vedova di Prono *Antonio*, tutti eredi indivisi di Ricca Giuseppe, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Ricca Margherita fu Giovanni, vedova di Chiantarello Pietro.	Intestata come contro, fratelli e sorelle fu *Pietro detto Antonio*, l'ultima minore ecc. come contro, vedova di Prono *Pietro detto Antonio*, tutti eredi indivisi, ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	26	Cap. 5,500 —	Fornoni *Maria* fu *Pietro*, minore sotto la patria potestà della madre Tonoli Caterina fu Pietro, vedova Fornoni.	Fornoni *Maria-Angela* fu *Alessandro*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	399062	500 —	Valenza *Paolina* fu Giuseppe, moglie di De Santis Vincenzo, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio a Valenza *Antonietta* fu Giuseppe, nubile, domic. a Trapani.	Valenza *Maria-Antonia-Francesca-Paola* ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Valenza *Maria-Antonia* ecc. come contro.
»	399063	500 —	Valenza Vincenza fu Giuseppe, moglie di Venuti Raffaele, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	399064	500 —	Valenza Maria fu Giuseppe, nubile, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Valenza Maria ecc. come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	71372	160 —	Menicucci Angelo fu *Melchiorre*, domic. a Falerone (Ascoli Piceno), vincolata.	Menicucci Angelo fu *Melchiade*, domic. come contro, vincolata.
3.50 %	154000	35 —	Flandinet Irene fu Vittorio, minore sotto la amministrazione della propria madre Gianotti Elena domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a *Berard* Orsola fu Giuseppe, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Berardo* Orsola fu Giuseppe, nubile.
»	146180	35 —	Flandinet Maria fu Vittorio, nubile, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a *Berard* Orsola fu Giuseppe, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto a *Berardo* Orsola fu Giuseppe, nubile.
Cons. 5 %	428261	340 —	Antonino *Rosa* di *Pietro-Massimo*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. ad Agliè (Torino).	Antonino *Marie-Rose-Charlotte* di *Pierre Joseph*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	110	Cap. 5,000 —	Fabbri Rita di *Fabio*, minore sotto la patria potestà del *padre*.	Fabbri Rita di *Vittoria*, minore sotto la patria potestà della *madre*.
Buoni Tesoro ordinari nominativi	2298 2299	» 2,000 — » 2,000 —	Alassio *Angiolina* di Gio. Batta, moglie di *Bottini* Nicola.	Alassio *Angela* di Gio. Batta, moglie di *Trucchi* Nicola.
Cons. 5 %	148708	310 —	*Adriani Giuseppina* fu Filomena, moglie di De Santis *Paolo*, domic. a Roma, vincolata.	*Andriani Giuseppa* fu Filomena, moglie di De Santis *Pietro-Paolo*, domicil. a Roma, vincolata.
»	252397	675 —	Porcellana Arcangela-*Candida* fu Domenico, moglie di *Florio* Giuseppe, domic. a Caravino (Torino).	Porcellana Arcangela-*Gabriella* fu Domenico, moglie di *Florio* Giuseppe, domic. come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro quiquennali 14ª emissione	52 53	Cap 50,000 — » 13,000 —	Negrone *Emilia-Vittoria* di Giulio, moglie di Viglietti Mario; con usufrutto vitalizio a Negrone Giulio fu Brancaleone.	Negrone *Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina-Eugenia* di Giulio, moglie ecc. come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	460738	3,750 —	Alizeri Giovanni Edoardo fu *Terenzo* interdetto sotto la tutela di Alizeri Ferdinando fu *Terenzo*, domic. a Genova.	Alizeri Giovanni-Edoardo fu *Lorenzo* interdetto sotto la tutela di Alizeri Ferdinando fu *Lorenzo*, domic. a Genova.
»	333893	230 —	Muoio Alfonso di Vincenzo, domic. a Cava dei Tirreni (Salerno), con usufrutto vitalizio a Coda *Emilia* fu Pasquale, vedova di Pastore Nicola, domic. a Cava dei Tirreni.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Coda *Maria-Carmela* fu Pasquale, vedova ecc. come come contro.
» »	173623 174624	50 — 50 —	Zingales Francesco } di Leone e di Testone Irma, domic. in Alessandria. Zingales Aldo	Zingales Francesco } di Leone e di Testone Irma, *minori, sotto la patria potestà del padre*, domic. in Alessandria. Zingales Aldo
»	123062	440 —	Ciura *Raffaele* e *Giuseppe-Arcangelo* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre De Castris Vincenzina fu Arcangelo, vedova Ciura, domic. a Taranto; con usufrutto vitalizio a Fantastico Vincenzo fu Angelo Raffaele, vedova di De Castris Arcangelo.	Ciura *Arcangelo-Raffaele* ed Arcangelo-Giuseppe fu Francesco, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco n. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	88203 135810 248240 328529 364931 421541	300 — 60 — 50 — 50 — 10 — 50 —	Bonicelli Anna di *Valentino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Alessandria, vincolate.	Bonicelli Anna di *Giuseppe Valentino*, minore ecc. come contro, vincolate.
»	253	35 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella fu *Luigi*, ved. *Indineri*, dom. a Salerno.	*Indiveri Carmela* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella fu *Angela*, ved. *Indiveri* dom. a Salerno.
»	34022	10 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella, ved. di Indiveri Luigi, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Indiveri *Carmela* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	178924	55 —	Indiveri Carmela fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocco* Gisella ved. Indiveri, dom. a Salerno.	Indiveri Carmela fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocca* Gisella ved. Indiveri, dom. a Salerno.
»	233306	50 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocco* Gisella fu *Angelo*, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Indiveri *Carmela* fu Luigi minore sotto la p. p. della madre *Rocca* Gisella fu *Angela*, dom. come contro.
»	412291	500 —	*Ruotta* Maria fu Domenico, nubile, dom. ad Enire (Cuneo).	*Ruatta* Maria fu Domenico, nubile dom. ad Enire (Cuneo).
3.50 %	535081	525 —	Platschick Enrica di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora *Gilda Seregno* fu Gaetano, moglie legalmente separata di detto Carlo Platschick, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Gilda Seregno* fu Gaetano, moglie legalmente separata di Carlo Platschick, dom. a Milano.	Platschick Enrica di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora *Ermenegilda* detta *Gilda Seregni* fu Gaetano, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. ad *Ermenegilda detta Gilda Seregni* fu Gaetano, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	169766	315 —	Onetti *Paolo* fu *Gio. Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. in prime nozze di Onetti *Gio. Battista* e moglie in seconde nozze di Allavena Adolfo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista* minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. in prime nozze di Onetti *Francesco Gio. Battista*, ecc. come contro.
»	192923	130 —	Onetti *Carlo Francesco* fu *Giobatta* minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. di Onetti, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
»	79369	125 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Gio. Batta*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa, ved. di Onetti *Giovanni Battista*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa, ved. di Onetti *Francesco Gio. Battista*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).
» »	31315 35079	90 — 150 —	Onetti *Francesco Paolo* fu Giovanni Battista, minore ecc. come la precedente.	Intestate come la precedente.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	157251	145 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. di Onetti, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
»	306626	465 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comnos Luisa ved. Onetti e moglie in seconde nozze di Allavena Adolfo, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	163	Cap. L. 5000 —	Gorla Giovanni di Cristinziano, minore sotto la p. p. del padre; con usuf. vital. a Gorla Giuseppina fu *Lorenzo*, maritata Cantù.	Gorla Giovanni di Cristinziano, minore sotto la p. p. del padre; con usuf. vital. a Gorla Giuseppina fu *Cristinziano*, maritata Cantù.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 15 marzo 1928 (VI) il sig. dott. Della Cella Annibale fu Fernando, notaio residente ed esercente in Piacenza, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE COLONIE

Pubblicazione dei ruoli di anzianità.

S. E. il Ministro Segretario di Stato per le colonie, in esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, rende noto che il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione coloniale in servizio al 1° gennaio 1928 è stato pubblicato in data 22 marzo 1928.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.